



Tribunale di Agrigento

Ufficio Fallimenti

Il Giudice delegato alla procedura di SOVRAINDEBITAMENTO iscritta al 1/2020 proposta da XXX, rappresentato dall'avv. Avv. Giacomo Triolo, avente ad oggetto PIANO DEL CONSUMATORE – PROFESSIONISTA CON FUNZIONI DI OCC l'avv. CALOGERO ORLANDO ;

Sciogliendo la riserva assunta;

considerato che il debitore non risulta soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012 e verificata la sussistenza degli altri requisiti soggettivi di cui all'art 7 comma 2 della citata legge;

rilevato che l'istante, con l'ausilio del professionista nominato dal Tribunale, avv. Calogero Orlando, ha predisposto la proposta di piano del consumatore, attestata dal suddetto professionista con riferimento alla fattibilità ed veridicità dei dati contenuti;

specificamente, il professionista designato ha confermato nella propria relazione la sussistenza del sovraindebitamento, ha indicato le cause dello stesso, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e le ragioni di incapacità ad adempiere, esprimendo un giudizio positivo quanto a completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

osservato che, dalla relazione particolareggiata si evince che la situazione debitoria dell'istante ammonta a complessivi € 171.452.33 (i debiti principali sono costituiti mutuo ipotecario con XXX utilizzato per acquistare/ristrutturare l'immobile adibito a casa di residenza del nucleo familiare, e da prestiti finanziari con XXX e XXX);

il nucleo familiare è composto dalla moglie del proponente e da tre figli;. il proponente svolge l'attività lavorativa a tempo indeterminato come professore di scuola secondaria superiore mentre il coniuge svolge attività lavorativa L.S.U. presso il comune ove risiede;

la proposta di piano del consumatore, in estrema sintesi, prevede una rimodulazione, con ribasso del 50%, dell'indebitamento generale nei confronti di tutti i creditori, calcolando, poi, sul residuo debitorio nuove rate di ammortamento tali da garantire al nucleo familiare un'esistenza dignitosa. Relativamente a XXX, avendo il proponente aderito alla c.d. "rottamazione ter saldo e stralcio", la rimodulazione delle rate seguirà l'iter normativo di cui al D.L. 119/2018, affiancandosi parallelamente a quella relativa agli altri creditori.

Al fine di contenere nell'arco massimo di 8 anni il tempo di realizzazione dei pagamenti, vengono ridotti temporalmente i termini per il versamento delle rate di ammortamento in



favore di XXX e XXX, mentre per gli altri creditori i tempi di soddisfacimento prevedono una durata tra i due e i cinque anni;

rilevato che all'udienza fissata ai sensi dell'art. 12 bis L. cit., di cui il Professionista ha dato comunicazione ai creditori, l'avv. Orlando ha dato atto che non sono pervenute osservazioni critiche; anzi, alcuni creditori hanno fatto pervenire note di credito dalle quali risulta una lieve diminuzione dell'importo debitorio complessivo (v. precisazione del credito a firma del professionista avv. Orlando depositata il 19.3.2020);

osservato che non risultano compiuti ATTI IN FRODE AI CREDITORI;

considerato che, quanto al profilo della MERITEVOLEZZA del piano del consumatore deve più in generale rilevarsi che non è omologabile il piano se il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero ha determinato l'indebitamento con una condotta colposa; per altro verso deve ritenersi "sovraindebitamento incolpevole" il verificarsi di un accadimento relativamente imprevedibile che ha compromesso la capacità di produrre reddito (es. infortunio che incide sull'abilità al lavoro, perdita dell'impiego per cause non imputabili, difficoltà ad incassare un credito, mancato pagamento di retribuzioni ecc.);

considerato che, nella fattispecie in esame, il sovraindebitamento dell'istante deve ritenersi incolpevole in quanto, come pure rilevato dal professionista nominato, l'indebitamento non è stato assunto per la soddisfazione di esigenze di consumo superfluo ma i finanziamenti sono stati utilizzati per far fronte ai bisogni della famiglia, primo fra tutti i problemi di salute di uno dei figli (v. specificamente certificazioni mediche ASP di XXX), nonché per far fronte alle conseguenze non previste derivanti dell'impegno politico ed amministrativo del proponente;

specificamente, con riguardo a tale ultimo aspetto il professionista con funzioni di OCC ha evidenziato come siffatto impegno politico *"...lo ha portato a conflagrare contro sistemi o gruppi di poteri molto influenti, oggi finiti sotto la lente di ingrandimento della Giustizia, che non hanno esitato a scatenare contro lo stesso una dura, spietata e calunniosa azione denigratoria, persecutoria ed infamante sotto il profilo politico, giudiziario e giornalistico, costringendolo, per tutelare la propria reputazione e dignità, a difendersi in tutte le sedi, impiegando in tal senso rilevanti risorse finanziarie...."* (v. al riguardo parcella per attività difensiva, svolta finanche dinnanzi la Corte di Cassazione e dispositivi di sentenze con formule assolutorie versate in atti in ottemperanza all'integrazione documentale richiesta da questo ufficio);

considerato, quanto alla valutazione dell'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA, che il professionista con funzioni di OCC ha evidenziato che la proposta assicura il soddisfacimento del creditore privilegiato nella stessa misura ottenibile in caso di procedura liquidatoria degli immobili del debitore proponente;



specificamente, il valore di mercato complessivo degli immobili riconducibili al proponente, alla luce della perizia di stima giurata in atti (v. all. 4 del piano depositato), è di € 120.000.00, valore già di per se oggettivamente insufficiente a garantire gli importi creditori;

Il che significa, secondo un giudizio più che prognostico, che in una ipotetica procedura liquidatoria, considerando anche i tentativi di vendita andati deserti ed altresì le conseguenziali riduzioni del prezzo nella misura del 25%, il prezzo base scemerebbe notevolmente, con il rischio per i creditori, ed in particolare per quello ipotecario (XXX) di ottenere un'esigua soddisfazione del credito; a differenza invece del progetto di ripianamento esposto che garantirebbe allo stesso creditore (ed anche agli altri creditori con rango chirografario), un soddisfazione sicuramente parziale del credito, seppur dilazionato nel tempo, ma di certo sicura e non aleatoria;

osservato ancora, quanto alla DURATA del piano che il contenimento in un tempo massimo di 8 anni esprime un equo temperamento tra gli interessi in gioco ovvero quella del debitore, che si sostanzia nella fattibilità reale legata soprattutto al numero di rate previste (oltre alla necessità di prevedere il minimo occorrente per garantire alla famiglia per un'esistenza dignitosa) e dall'altro, quelli creditori ispirati ad una celere definizione della loro posizione;

peraltro, la falciata operata appare in linea con la ratio della normativa del sovraindebitamento con riferimento non solo ai tempi dell'esecuzione del piano ma anche alla volontà di estinguere, sia pur nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria e, quindi, anche quelle relative ai creditori c.d minori;

considerato poi che il piano per come proposto ed integrato, è stato attestato dal professionista in funzione di OCC quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità anche in ordine - per come già rilevato - all'alternativa liquidatoria tenuto conto, specificamente, del creditore ipotecario e di quelli privilegiati ai sensi di cui all'art. 7 comma 1 della legge 3/2012;

ritenuto in definitiva che il piano può essere omologato, considerato che appare evidente che la parte istante - che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore- , appare meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento, per essere invece stato generato da eventi indipendenti dalla sua volontà;

la proposta, attuandosi in un orizzonte temporale di 8 anni, assicura ai creditori una soddisfazione maggiore, rispetto alla liquidazione del patrimonio del richiedente;

p.q.m.

visto l'art.12 bis L. 3/2012;

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da XXX con l'ausilio del professionista con funzioni di OCC avv. CALOGERO ORLANDO;



DISPONE che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

ATTRIBUISCE al professionista nominato, AVV. CALOGERO ORLANDO, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012, onerandolo altresì di provvedere alle notifiche del presente decreto ai creditori entro 15 gg da oggi;

DISPONE che del presente piano sia data pubblicità sul sito del Tribunale di Agrigento a cura del professionista, con oscuramento dei dati personali;

DICHIARA che a far data dalla omologazione del piano non possono esser iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;

visto l'art. 741 ultimo comma c.p.c.;

DISPONE l'immediata efficacia del presente decreto;

Così deciso in Agrigento il 12.10.2020

Il giudice delegato

Silvia Capitano

